



RG 3 / 26 CONC. RIN.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Sebastiano Zerbone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del Concordato Minore presentato da Alessio Contenti (C.F. CNTLSS78L09I449J)

VISTO il ricorso depositato dal debitore, con cui lo stesso ha esposto, in sintesi, che:

- versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte, prevalentemente riconducibili alle garanzie personali prestate nell'ambito delle pregresse attività societarie;
- il sovraindebitamento trae origine dalla crisi delle società operanti nel settore della nautica e della cantieristica navale, settore che, dopo una fase di espansione, ha subito una significativa contrazione delle commesse e del fatturato, determinando insolvenza e successivo fallimento delle società coinvolte;
- le esposizioni debitorie oggi gravanti sul ricorrente derivano in larga parte dalle fidejussioni personali rilasciate in favore degli istituti di credito a garanzia dei finanziamenti concessi alle società partecipate, poi cedute anche a società di cartolarizzazione;
- il ricorrente ha collaborato alla ricostruzione della propria posizione debitoria, non ha fatto ricorso ad analoghe procedure nei cinque anni precedenti e non ha compiuto atti dispositivi idonei a pregiudicare le ragioni creditorie;
- il patrimonio liquidabile del debitore risulta limitato, essendo assenti beni immobili, beni mobili registrati e investimenti finanziari, mentre l'attivo stimato è costituito essenzialmente dalla quota pignorabile dello stipendio e dalla giacenza di conto corrente, per complessivi € 22.022,01;
- la proposta di concordato minore prevede l'intervento di un terzo assuntore, Alessandro Rebecchi, il quale mette a disposizione finanza esterna per complessivi € 50.164,76, importo destinato a coprire integralmente il fabbisogno concordatario;



- l'assuntore ha già consegnato al Gestore della crisi un assegno circolare di € 10.000,00 e si è impegnato a versare la restante somma entro trenta giorni dalla definitività del decreto di omologa, così garantendo la fattibilità economica del piano;
- il piano assicura il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, nonché il pagamento del 2% dei crediti chirografari, oltre alla costituzione di un fondo rischi di € 5.000,00 per eventuali sopravvenienze passive anteriori al deposito del ricorso;
- il trattamento offerto ai creditori risulta più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, poiché l'apporto di finanza esterna consente ai chirografari un soddisfacimento che, nella prospettiva meramente liquidatoria, sarebbe altrimenti inesistente o sensibilmente inferiore;
- la definizione dei pagamenti entro trenta giorni dalla definitività dell'omologa garantisce certezza e rapidità di soddisfacimento del ceto creditorio, evitando il pregiudizio derivante dalla prosecuzione delle procedure esecutive individuali pendenti.

VISTO il proprio provvedimento del 18.5.2026 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore

DATO ATTO che, come relazionato dall'OCC il 22.7.2026, è stata data comunicazione di apertura della procedura a tutti i creditori e pubblicato il decreto di apertura sul sito Portale dei Fallimenti di La Spezia e che il solo creditore AMCO S.p.A. (titolare del 17,61% dell'ammontare complessivo dei crediti) ha espresso la volontà di non aderire alla proposta concordataria e il proprio voto contrario;

RILEVATO in particolare, che, ad avviso del citato creditore, il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato la maggior convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria. Più in dettaglio, l'attivo realizzabile in sede di liquidazione controllata sarebbe sottostimato, in quanto (i) la durata procedura liquidatoria sarebbe stata "arbitrariamente" indicata in tre anni; (ii) non è dimostrato l'effettivo valore della partecipazione nella società Vineria del Bastione S.r.l.; (iii) le spese di mantenimento indicate dal debitore sono eccessive e non adeguatamente giustificate; (iv) la prevista percentuale di soddisfazione dei creditori, pari al 2%, è irrisoria;

SENTITI il debitore e l'OCC in merito alle citate osservazioni e letta, in particolare, la relazione dell'OCC depositata l'8.9.2026, con la quale è stata ribadita la maggior convenienza per il ceto creditorio della presente procedura rispetto all'alternativa liquidatoria;

RITENUTI non condivisibili i rilievi del creditore AMCO, in quanto: (i) la verosimile durata triennale della procedura di liquidazione controllata discende dal combinato disposto degli artt. 272, co. 3 e 282, co. 1, CCII, così come interpretati da Corte Cost. 6/2024; (ii) la quota di partecipazione alla società La Vineria del Bastione S.r.l. appare di valore nullo, se si considera, come documentato dall'OCC, il suo limitato valore nominale (2.500,00 €), lo scarto tra il capitale complessivamente sottoscritto (€ 10.000,00) e quello concretamente versato dai soci (2.500,00 €), l'omesso deposito dei bilanci negli ultimi quindici anni, la



dichiarazione di sostanziale inattività dell'impresa depositata dal legale rappresentante della società ; (iii) le spese di mantenimento indicate dal debitore appaiono sufficientemente giustificate: si consideri, in particolare, che il ricorrente è tenuto a versare mensilmente la somma di € 1.000,00 a titolo di mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio; anche volendo ulteriormente comprimere quanto necessario al debitore per il proprio sostentamento, è del tutto ragionevole ritenere che il debitore non possa garantire, nei tre anni di apertura della liquidazione controllata, una somma maggiore di quella oggi messa a disposizione dall'assuntore Rebechi; (iv) la prevista percentuale di soddisfazione non appare irrisoria, soprattutto se confrontata con quanto gli stessi creditori potrebbero ricavare dalla procedura di liquidazione controllata;

RITENUTO, in definitiva, che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

DATO ATTO che il creditore Siena NPL 2018 S.r.l. ha espresso tardivamente il proprio voto contrario, sicché, come relazionato dall'OCC, la proposta di concordato minore è stata approvata dai creditori rappresentanti crediti per € 1.550.030,01, corrispondente all'82,39% dei crediti;

CONFERMATO il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione dell'OCC, la fattibilità del piano

P.Q.M.

VISTO l'art. 80 CCII

OMOLOGA il concordato minore depositato da Alessio Contenti

DISPONE che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori agli indirizzi p.e.c. comunicati;

AVVERTE i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

AVVERTE il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 81 CCII per le eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

AVVERTE il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore nonché: - risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano; - relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza; - segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;



AVVERTE che, ai sensi dell'art. 82 CCII, l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA chiusa la procedura

La Spezia, 9.9.2026

Il Giudice
Sebastiano Zerbone

